



Città di Ladispoli

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 07/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sette** del mese di **Marzo**, alle ore 21:10 e seguenti (art. 38 del D.Lgs 267 del 18/0/2000 e dell'art. 60, Regolamento del Consiglio Comunale) nella sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, di Prima convocazione disposta dal Presidente, si riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sig.ri:

N.	Nominativo	A/P	N.	Nominativo	A/P
1	ARDITA GIOVANNI	P	14	GRANDO ALESSANDRO	P
2	ASCANI FEDERICO	P	15	LODDO GIUSEPPE	A
3	AUGELLO CARMELO	P	16	MARCHETTI RENZO	A
4	CAREDDA MARIA ANTONIA	P	17	MORETTI FILIPPO	P
5	CAVALIERE RAFFAELE	P	18	PALERMO MARIA CONCETTA	A
6	DE LAZZARO MIRIAM	P	19	PIERINI MARCO	A
7	DE SIMONE EMILIANO	A	20	PIZZUTI PICCOLI ANTONIO	P
8	MARONGIU DANIELA	P	21	QUINTAVALLE LUCA	P
9	FIORAVANTI MARCO ANTONIO	P	22	RISSE MANUELA	P
10	FIORENZA MARCO	P	23	ROSSI IDA	P
11	FIORINI EMILIANO	P	24	SOLAROLI SARA	A
12	FORCHETTA MONICA	A	25	TRANI EUGENIO	A
13	FORTE FRANCESCO	P			

PRESENTI: 17

ASSENTI: 8

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Susanna Calandra**.

Il Consigliere Avv. Maria Antonia Caredda, in qualità di Presidente, assume la presidenza ai sensi dell'art. 40 del TUEL e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

- **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale *"... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ..."*;
- **il comma 652**, così come modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. e-bis\), D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#), dall'[art. 1, comma 27, lett. a\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), dall'[art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166](#), dall'[art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#) e da ultimo **dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al [comma 651](#) e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 653** ai sensi del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”;

Tenuto conto che nella determinazione dei costi del servizio, così come indicato nel piano finanziario Tari 2019, si è tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard ai sensi dell'art. 1, comma 653 della Legge n. 147 del 2013.

Richiamato l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) e poi dall'art. 1, comma 1093 della Legge n. 145 del 2018 (Legge di Stabilità 2019) il quale ha prorogato per il 2017, 2018 e 2019 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 27/02/2019, il quale all'articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, in parimenti approvazione dinnanzi al Consiglio Comunale, dal quale emergono costi complessivi per l'anno **2019** di € 8.081.717,88, così ripartiti:

<i>COSTI FISSI</i>	€ 2.505.332,54
<i>COSTI VARIABILI</i>	€ 5.576.385,34

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/01/2018 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2018;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno **2019**, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

Visto, inoltre, il vigente Regolamento TARI chedemanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni.

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno **2019**, le sotto indicate agevolazioni previste dagli artt. 26 e ss. del Regolamento Tari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2019

Des. Riduzione	Utenze	Sup. mq	Costi Fissi	Costi Variabili	Totale
AIRE PENSIONATI ALL'ESTERO (D.L.47/2014) (-67%)	8	1040	-€ 800,76	-€ 1.235,44	-€ 2.036,20
Altre attività commerciali (-30%)	17	8037	-€ 5.265,70	-€ 13.209,26	-€ 18.474,96
Ambulatori medici, laboratori d'analisi e radiologici (-30%)	13	2541	-€ 1.374,91	-€ 4.547,04	-€ 5.921,95
Autoriparatori, elettrauto, carrozzieri (-70%)	12	1658	-€ 1.602,49	-€ 4.133,33	-€ 5.735,82
CASE SPARSE (-50%)	896	95345	-€ 54.981,69	-€ 98.366,62	-€ 153.348,31
COMPOSTAGGIO (-20%)	236	23868	-€ 5.948,29	-€ 7.960,00	-€ 13.908,29
ex art 27, comma 1, lettera c) regolamento tari d.c.c. 30/2016 (-30%)	19	1316	-€ 455,33	-€ 1.222,46	-€ 1.677,79
ex art 27, comma 1, lettera d) regolamento tari d.c.c. 30/2016	35	2807	-€ 1.139,46	-€ 3.572,60	-€ 4.712,06
Falegnamerie e simili (-70%)	1	330	-€ 253,22	-€ 634,79	-€ 888,01
Galvanotecnica e zincatura (-60%)	1	300	-€ 197,31	-€ 494,64	-€ 691,95
ISCRITTO AIRE (-25%)	35	2131	-€ 592,83	-€ 1.614,74	-€ 2.207,57
PRODUTTORI AGRICOLI MERCATO GIORNALIERO (-80% SULLA VARIABILE)	6	110	-	-€ 1.924,99	-€ 1.924,99
USO STAGIONALE (-30%)	49	53419	-€ 19.136,18	-€ 43.215,88	-€ 62.352,06
AVVIO AL RECUPERO	75	9743,6	-	-€ 15.988,71	-€ 15.988,71
TOTALE	1403	202645,6	-€ 91.748,17	-€ 198.120,50	-€ 289.868,67

il cui costo di € 289.868,67 viene posto a carico delle tariffe TARI;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ..."*;
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ..."*;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ..."*;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15/03/2010, come da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/05/2015;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs.18/8/2000, n. 267;

Acquisito il parere di conformità del Segretario generale, ai sensi dell'art. 97 c.2 dlgs 267/2000 e dell'art.6 c.5 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni ;

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare **per l'anno 2019**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del vigente Regolamento Tari, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire, ai sensi degli articoli 26 e ss del Regolamento Tari, le sotto indicate riduzioni e agevolazioni così come risultanti dal Piano Finanziario Tari 2019 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2019 il cui costo, pari ad € € 289.868,67 viene posto a carico delle tariffe Tari 2019;
- 3) di quantificare in **€ 8.081.717,88** il gettito complessivo della tassa sui rifiuti dell'anno 2019, a cui devono essere aggiunti **€ 404.085,89** a titolo di tributo provinciale pari al 5 % del ruolo, per un totale complessivo pari ad **€ 8.485.803,77**, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio; ;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Proseguimento di seduta del Consiglio Comunale del 7 marzo 2019 ore 21:10;

Presiede la seduta l'Avv. Maria Antonia Caredda;

Verbalizza la Segretaria Dott.ssa Susanna Calandra;

Sono presenti n. 17 (diciassette) Consiglieri, assenti i Consiglieri De Simone, Solaroli, Riso, Marchetti,

Pierini, Palermo, Trani, Forchetta e Lodo, come da verbale conservato agli atti della Segreteria Generale;

Il Presidente passa al secondo punto all'ordine del giorno: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019.

Relazione l'Assessore al Bilancio Aronica ;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di delibera;

- Consiglieri Presenti 17
- Consiglieri Votanti 17
- Voti Favorevoli 13
- Voti Contrari 4 (Ascani, Rossi , Forte e Pizzuti)
- Astenuti 0

Pertanto;

IL CONSIGLIO APPROVA

La proposta nel testo che precede:

Il Presidente sottopone votazione l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs;

- Consiglieri Presenti 17
- Consiglieri Votanti 17
- Voti Favorevoli 17
- Voti Contrari 0

- Astenuti 0

Pertanto all'unanimità;

IL CONSIGLIO APPROVA

Gli interventi dei Consiglieri Comunali, registrati durante la seduta e dettagliatamente trascritti, sono allegati al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Maria Antonia Caredda
(atto sottoscritto digitalmente)

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Susanna Calandra
(atto sottoscritto digitalmente)